

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

DI

**SFERANET S.r.l.**

IN

**OLIDATA S.p.A.**

*(redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod. civ.)*


Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

I Consigli di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("**Olidata**" o la "**Società Incorporante**") e di Sferanet S.r.l. ("**Sferanet**" o la "**Società Incorporanda**" e, congiuntamente a Olidata, le "**Società Partecipanti alla Fusione**" o le "**Società**") hanno redatto e predisposto il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**"), ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., relativo alla fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata (la "**Fusione**"), da sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci.

\* \* \*

#### **Premesse**

- I) Olidata è una società con azioni quotate sul mercato *Euronext Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che opera fornendo apparati informatici, consulenza tecnologica e di integrazione di sistemi, accompagnando i propri clienti nel processo di *digital revolution*.
- II) Sferanet è una società che offre soluzioni di *system integration* complete per i mercati B2A e B2B.
- III) Sferanet è controllata da Olidata, che è titolare del 51% del relativo capitale sociale.
- IV) Per effetto della Fusione, Sferanet sarà incorporata in Olidata e cesserà di esistere come entità autonoma; conseguentemente, Olidata acquisirà tutte le attività e assumerà tutte le passività nonché gli altri rapporti giuridici attualmente in capo a Sferanet.
- V) Come meglio descritto nella relazione illustrativa che sarà predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata ai sensi e nei termini di legge, la Fusione è principalmente diretta:
  - (i) a razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata, anche al fine di snellire i processi decisionali e risparmiare risorse attualmente dedicate all'amministrazione delle due Società;
  - (ii) ad ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi economici, con conseguenti economie di costi, mediante la titolarità diretta in Olidata delle attività attualmente sviluppate da Sferanet;
  - (iii) nel rispetto del suddetto obiettivo di economicità della gestione, a un maggior grado di efficienza operativa nonché a una migliore organizzazione e *governance* del Gruppo Olidata, migliorando il controllo (al momento indiretto) sulle partecipazioni nelle società operative detenute da Sferanet.
- VI) Alla Data di Efficacia (come di seguito definita), i soci di Sferanet, diversi da Olidata, riceveranno tante azioni ordinarie Olidata (le "**Nuove Azioni Olidata**"), quante risulteranno dall'applicazione del Rapporto di Cambio (come di seguito definito).
- VII) La stipula dell'Atto di Fusione (come di seguito definito) è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia, se del caso) delle condizioni sospensive elencate al successivo Paragrafo 9 del Progetto di Fusione.
- VIII) Nell'ambito del medesimo disegno di razionalizzazione e ottimizzazione della configurazione del gruppo Olidata perseguito mediante la Fusione, tenuto conto



dell'articolazione societaria in essere, Olidata procederà anche ad un riassetto organizzativo ed operativo delle attività attualmente svolte da Sferanet e dalle sue controllate, al fine di consentire una più efficace focalizzazione sulle aree di business, che non avrà impatto sul Rapporto di Cambio (come di seguito definito) e che sarà implementato e completato successivamente alla Data di Efficacia, come *infra* definita, della Fusione.

- IX) Il presente Progetto di Fusione sarà reso disponibile al pubblico ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Esso sarà messo a disposizione sul sito internet di Olidata ([www.olidata.com](http://www.olidata.com)), nonché presso le sedi di Olidata e Sferanet.

\* \* \*

## 1. Società Partecipanti alla Fusione

### Società Incorporanda

**Sferanet S.r.l.**, società di diritto italiano, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 120, 00156, Roma (RM), capitale sociale alla data del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 941.649, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 10223951004 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM – 1218776.

Alla data del Progetto di Fusione la compagine sociale di Sferanet è composta come segue: (i) Olidata S.p.A - 51%; (ii) Cristiano Rufini - 46,03%; (iii) Luca Proietti - 2,97%.

### Società Incorporante


**Olidata S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 120, 00156, Roma (RM), capitale sociale alla data del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 13.100.480, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 01785490408 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM – 1678694.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale di Olidata è suddiviso in n. 114.881.632 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 83-*bis* e seguenti del TUF. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, alla data del Progetto di Fusione l'azionariato di Olidata è composto come segue: (i) Cristiano Rufini – 53,38%; (ii) Le Fonti Capital Partner S.r.l. – 8,56% e; (iii) mercato – 38,06%.

## 2. Statuto della Società Incorporante

A seguito e per effetto della Fusione, a partire dalla Data di Efficacia, lo statuto di Olidata, *sub* art. 4, subirà modifiche relative alla variazione del capitale sociale e del numero di azioni in circolazione, alla luce delle Nuove Azioni Olidata emesse a servizio del Rapporto di Cambio.

Più in dettaglio, il capitale sociale della Società Incorporante sarà modificato a seguito e per effetto della Fusione al fine di riflettere l'aumento del capitale sociale di Olidata a servizio del Rapporto di Cambio. In particolare, si prevede che la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per nominali Euro 8.892.184 mediante emissione di n. 77.977.952 Nuove Azioni Olidata, prive di valore nominale, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di



quelle già in circolazione alla data di emissione, da assegnarsi ai soci di Sferanet diversi da Olidata in applicazione del Rapporto di Cambio.

Lo statuto di Olidata quale Società Incorporante sarà altresì modificato, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione:

- sempre con riferimento all'art. 4, con eliminazione del riferimento alla domiciliazione degli azionisti, per ogni effetto di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro soci, al fine di adeguare lo statuto alla circostanza che le azioni Olidata sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata alle stesse applicabile in quanto negoziate su un mercato regolamentato;
- all'art. 11, con incremento del numero minimo e del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, post Fusione, saranno pari, rispettivamente, a 5 e 9 membri. Inoltre, le disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, riportate nel medesimo art. 11 dello statuto, saranno modificate per tenere conto di tale variazione nel numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come pure di alcuni necessari aggiornamenti conseguenti ad interventi normativi in materia di requisiti di indipendenza e di equilibrio di genere nella composizione degli organi di gestione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- all'art. 12, con inclusione della precisazione per cui il Consiglio di Amministrazione avrà competenza, tra l'altro, per gli adeguamenti dello statuto e del regolamento assembleare dipendenti dal venir meno di disposizioni normative;
- all'art. 16, con eliminazione della previsione di un'indennità di fine rapporto in favore degli amministratori;
- all'art. 17, con eliminazione di riferimenti normativi non più attuali in materia di equilibrio di genere nella composizione del collegio sindacale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e aggiornamento delle disposizioni relative alla composizione delle liste per il rinnovo dei componenti dell'organo di controllo e alla documentazione da presentare a corredo di tali liste;
- all'art. 18, con aggiornamento dei riferimenti alla revisione legale dei conti in linea con la normativa vigente;
- all'art. 21, con riferimento alla disciplina del riparto degli utili netti, al fine di tenere conto dell'eliminazione della previsione statutaria concernente l'accantonamento dell'indennità di fine rapporto a favore degli amministratori e con eliminazione del riferimento al pagamento dei dividendi mediante casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

Lo statuto di Olidata in vigore alla data odierna è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato "A".

Il testo dello statuto della Società Incorporante, che entrerà in vigore alla Data di Efficacia, è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato "B", con evidenza delle modifiche al testo in grassetto sottolineato.

### 3. Rapporto di Cambio ed eventuali conguagli

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, commi primo e secondo, cod. civ. sono: (i) quanto alla Società Incorporante, la situazione patrimoniale riferita alla data del 30 settembre 2023; e (ii) quanto alla Società Incorporanda, la situazione patrimoniale riferita alla data del 30 settembre 2023; rispettivamente approvate dai competenti organi amministrativi di ciascuna delle Società. Detti documenti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti (il "**Rapporto di Cambio**") è stato determinato nella seguente misura:

- **n. 169** Nuove Azioni Olidata per ogni **Euro 1,00** di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta alla Data di Efficacia da ciascuno dei soci della Società Incorporanda diversi da Olidata.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli di denaro.

Pertanto, sulla base del numero di azioni di Olidata in circolazione alla data del Progetto di Fusione, per effetto dell'applicazione del Rapporto di Cambio, alla Data di Efficacia i soci di Sferanet diversi da Olidata riceverebbero n. 77.977.952 Nuove Azioni Olidata.

Le ragioni che giustificano il suddetto Rapporto di Cambio saranno dettagliate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., nonché dell'art. 70, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 19 maggio 1999 e ss.mm.ii., che sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento applicabili. I soci di Sferanet, all'unanimità, hanno rinunciato alla relazione illustrativa degli amministratori ex art. 2501-*quinquies*, 4° comma. Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha fatto proprie le analisi tecniche contenute in una *fairness opinion* rilasciata dal Prof. Tiscini, nominato dal Comitato Parti Correlate di Olidata a supporto del proprio parere di competenza. Il Consiglio di Amministrazione di Sferanet non si è avvalso di alcuna *fairness opinion* in sede di valutazione del Rapporto di Cambio.

In data 25 gennaio 2024, i Consigli di Amministrazione delle Società hanno deliberato di presentare istanza congiunta al Tribunale di Roma per la nomina di un esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies*, comma 4, cod. civ. (l'"**Esperto Indipendente**").

### 4. Modalità di assegnazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società Incorporante

La Fusione verrà attuata mediante l'annullamento delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Sferanet alla Data di Efficacia e la contestuale assegnazione ai soci di Sferanet diversi da Olidata, sulla base del Rapporto di Cambio, delle Nuove Azioni Olidata.

Le Nuove Azioni Olidata da assegnare al perfezionamento della Fusione saranno emesse alla Data di Efficacia (o non appena tecnicamente possibile a valle della Data di Efficacia) e assegnate in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso.

Successivamente alla pubblicazione del documento di esenzione di cui al paragrafo 9, le Nuove Azioni Olidata che saranno assegnate ai soci di Sferanet diversi da Olidata saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Milan*, al pari delle azioni Olidata già in essere.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse ai soci di Sferanet diversi da Olidata di ricevere un numero non intero di Nuove Azioni Olidata, la Società Incorporante procederà alla consegna delle Nuove Azioni Olidata fino a concorrenza del numero intero e sarà riconosciuto ai soci il diritto – da esercitarsi tramite intermediari autorizzati – di ottenere in denaro il controvalore dei diritti frazionari, a prezzi di mercato, senza aggravio di spese o bolli per tali soci. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

#### **5. Data dalla quale le azioni Olidata assegnate in concambio partecipano agli utili**

Le Nuove Azioni Olidata assegnate in concambio avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili della Società Incorporante dalla Data di Efficacia. Le stesse attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di Olidata in circolazione alla data dell'assegnazione.

#### **6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione**

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle condizioni sospensive di cui al successivo Paragrafo 9, la Fusione avrà efficacia della data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto notarile relativo alla Fusione (l'“**Atto di Fusione**”) presso il Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'Atto di Fusione di cui all'art. 2504 cod. civ. (la “**Data di Efficacia**”), fermo restando che in nessun caso la Data di Efficacia della Fusione sarà antecedente alla data di iscrizione dell'Atto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

A partire dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma primo, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, punto 6, cod. civ., e dell'art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dalla Data di Efficacia. Da quest'ultima data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non esistono particolari categorie di soci o di possessori di titoli di capitale diversi dalle azioni. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di essi.

#### **8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

## 9. Condizioni cui è subordinato il perfezionamento della Fusione

La stipula dell'Atto di Fusione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia, se del caso) delle seguenti condizioni sospensive:

- (a) il rilascio da parte dell'Esperto Indipendente di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (b) l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Olidata e l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea di Sferanet;
- (c) la mancata opposizione da parte dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. ovvero, in caso di opposizione, la pronuncia favorevole del Tribunale ai sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ.;
- (d) ove richieste, il rilascio da parte delle competenti Autorità, nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili (ivi inclusa l'assenza di un provvedimento ostativo emesso ai sensi delle disposizioni applicabili), dell'approvazione, autorizzazione, non proibizione o esenzione della Fusione e/o delle operazioni ad essa propedeutiche ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, senza imposizione o applicazione di rimedi, misure e/o impegni a carico di alcune delle parti della Fusione e/o alle società controllate dalle stesse la cui entità o rilevanza sia tale da alterare sensibilmente le valutazioni sottese alla Fusione o la convenienza della stessa per una di tali parti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le approvazioni e/o autorizzazioni ai sensi della normativa *Golden Power* e *antitrust*);
- (e) in relazione a eventuali contratti di finanziamento (comprese eventuali modifiche) e/o accordi di riscadenziamento e/o altri contratti o accordi di natura finanziaria di cui siano parte Olidata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata che richiedano il preventivo consenso rispetto ad operazioni straordinarie di riorganizzazione, in via alternativa, (a) l'ottenimento, ove necessario, del consenso da parte delle relative banche finanziatrici; (b) la rinegoziazione dei relativi contratti di finanziamento (comprese eventuali modifiche) e/o accordi di riscadenziamento e/o altri contratti o accordi di natura finanziaria con esiti tali da consentire la Fusione; (c) l'eventuale rifinanziamento del relativo indebitamento a condizioni non peggiorative rispetto a quanto in essere al momento della richiesta del consenso;
- (f) in relazione a eventuali contratti diversi da quelli di cui al punto (e) che precede di cui siano parte Olidata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata, e che richiedano il consenso ad operazioni straordinarie da parte delle relative controparti contrattuali, l'ottenimento di tale consenso.

Le condizioni sospensive innanzi elencate sono poste nell'interesse delle società che partecipano alla Fusione. Pertanto, le stesse dovranno verificarsi (oppure essere rinunciate congiuntamente dalle parti della Fusione) entro il 30 settembre 2024.

Inoltre, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle Nuove Azioni Olidata, verrà predisposto e reso disponibile un documento di esenzione redatto ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Regolamento (UE) 2017/1129. Tale documento verrà pubblicato sul sito

internet di Olidata (all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com)) entro il giorno antecedente alla data di avvio della negoziazione delle Nuove Azioni Olidata.

#### 10. Recesso

Con riferimento alla Fusione non sussistono i presupposti per l'insorgere di una causa di recesso in capo agli azionisti di Olidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 c.c. e/o di altre disposizioni di legge.

I soci di Sferanet hanno confermato la volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di recesso a loro attribuito ai sensi dell'art. 2473 c.c., in caso di mancato consenso alla delibera assembleare di Fusione.

#### 11. Allegati

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Fusione:

- A) statuto di Olidata in vigore alla data del Progetto di Fusione;
- B) statuto di Olidata, quale Società Incorporante, che entrerà in vigore a partire dalla Data di Efficacia.

Sono fatte salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dalle competenti Autorità, dall'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle Assemblee dei Soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 cod. civ.

\*\*\*\*\*

Roma, 25 gennaio 2024

OLIDATA S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione, Dr. Andrea Peruzu

Sferanet S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione, Dr. Cristiano Rufini

## ALLEGATO A

Statuto di Olidata in vigore alla data del Progetto di Fusione

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

##### Art. 1)

###### Denominazione - Sede

1. È costituita una Società per Azioni denominata "OLIDATA S.p.A."
2. La Società ha sede in Roma (RM).

##### Art. 2)


###### Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione di elaboratori elettronici e suoi componenti, stampanti laser, nastri ed accessori per dette macchine, supporti per la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature similari e complementari e di loro accessori, macchine e attrezzature per l'ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati;
- b) l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e *know how* nonché l'acquisizione e concessione di licenza de-gli stessi;
- c) la prestazione di assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;
- d) la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,
- e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati.

La Società potrà altresì esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

- la ricerca, progettazione ed implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F.



(Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;

- la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;
- la realizzazione o fornitura di impianti per conto proprio e per terzi per progetti di efficientamento energetico;
- lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia software e hardware di supporto;
- la fornitura e implementazione di sistemi per la digitalizzazione dei documenti.

La Società potrà inoltre:

- compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali definiti all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale riservata;
- assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;
- prestare fidejussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via professionale e nei confronti del pubblico.

La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

### **Art. 3)**

#### **Durata**


La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del presente Statuto.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE**

#### **Art. 4)**

1. Il capitale sociale è di Euro 13.100.480,00 (tredicimilioni centomilaquattrocentottanta virgola zero zero) ripartito in n. 114.881.632 (centoquattordicimilioniottoctottantunomilaseicentotrentadue) azioni senza valore nominale.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

L'Assemblea straordinaria dell' 11 agosto 2022 ha deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via riservata, mista, a pagamento parte con apporto di beni in natura e parte in denaro in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), entro 90 (novanta) giorni dalla deliberazione, mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in natura per l'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) con conferimento del 51% della società Sferanet Srl e a pagamento per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) dalla società Le Fonti Group Srl Società Benefit con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

3. Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro rapporto con la Società, si intendono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

4. L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

5. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, anche con conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia con-fermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

6. Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.


### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Capo I Assemblee**

##### **Art. 5)**

##### **Assemblea dei soci**



Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 6)**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile.

Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.

L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
- b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
- c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;

- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.

#### **Art. 7)**

##### **Diritto di intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.
2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge.
3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.

#### **Art. 8)**


##### **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.

In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

È in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.



Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.

#### **Art. 9)**

##### **Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge.

#### **Art. 10)**

##### **Maggioranze per l'Assemblea ordinaria e straordinaria**

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente statuto.

### **Capo II**

#### **Amministrazione**

#### **Art. 11)**

##### **Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione**

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.

2. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte



comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", con un numero progressivo non superiore a sette. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;



(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto risulterà eletto, "Amministratore nemmeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", anziché il capolista della "Lista di Minoranza", il primo Indipendente ex art. 147-ter" indicato nella "Lista di Minoranza".

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai



primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.


In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter", indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.



## Art. 12)

### Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Società.


Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, meri Uffici Amministrativi, stabilimenti industriali, depositi e rappresentanze;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo;
- stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
- nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i Dirigenti;
- assumere o cedere partecipazioni in Italia ed all'estero;
- deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i Dirigenti;
- deliberare - salvo quanto previsto nei successivi - sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- deliberare in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà;
- deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.

3. Gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare,



riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratori.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

5. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154bis d.lgs 58/98.


Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

#### **Art. 13)**

#### **Convocazione del Consiglio**



1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno.
2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa della Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telescritto, del quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

#### **Art. 14)**

##### **Deliberazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).
3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli effetti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 15)**

##### **Segretario - Verbali**



1. Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di fuori dei propri componenti.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario della seduta.
3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente e dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

**Art. 16)**

**Compensi agli Amministratori**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;
- b) un compenso che sarà determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo;


ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera;

- c) una indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica in ragione del 30% (trenta per cento) dei compensi spettanti; la decorrenza, ai fini della quantificazione dell'indennità, viene fissata all'inizio del periodo d'imposta di accettazione della o delle cariche. È in facoltà dei soggetti aventi diritto il versare, per ogni esercizio, l'importo accantonato presso un istituto di credito o ente assicurativo per la costituzione di apposito fondo; il fondo ove costituito avrà come beneficiari gli aventi diritto o gli aventi diritto e loro eredi o terzi designati dagli stessi aventi diritto. L'indennità compete indipendentemente dal pagamento e o imputazione dei compensi al conto dei profitti e delle perdite e per la sua quantificazione si farà riferimento ai compensi spettanti a norma dei precedenti commi del presente articolo. L'importo dell'indennità è incrementato, su base composta alla fine di ogni periodo sociale d'imposta, del tasso costituito dall'incremento degli indici ISTAT del costo della vita o indice equivalente. I soggetti aventi diritto al-le indennità di cui al presente cap. c), hanno facoltà di poter chiedere delle anticipazioni in misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle indennità stesse accantonate, sino al periodo sociale d'imposta precedente la richiesta.

**Capo III**

**Collegio Sindacale**

**Art. 17)**



### **Composizione - Nomina - Attribuzioni**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.


Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere. Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, nelle prime tre posizioni della prima sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato e nelle prime due posizioni della seconda sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.



Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **Capo IV**

#### **Controllo Contabile**

##### **Art. 18)**

##### **Nomina ed Attribuzioni**

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati.

#### **TITOLO IV**

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Art. 19)**

##### **Potere di rappresentanza e facoltà di firma**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice



Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.

2. Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile.

3. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri.

4. L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche rilasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i poteri dei mandati e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

## TITOLO V

### BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

#### Art. 20)

##### Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.

#### Art. 21)

##### Riparto degli utili netti

1. Gli utili netti, già depurati del compenso previsto dall'art. 16, lett. b) e c) del presente Statuto, anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli diversamente.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società.

## TITOLO VI

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Art. 22)

Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

## TITOLO VII


### DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Riccardo Tassi

F.to Elio Casalino Notaio

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a simple, stylized mark, while the one on the right is more complex and cursive.

**ALLEGATO B**

Statuto di Olidata che entrerà in vigore a partire dalla Data di Efficacia

Testo dello Statuto Sociale di Olidata alla data della Relazione	Nuovo testo dello Statuto Sociale di Olidata oggetto della proposta
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</b></p>
<p><b>Art. 1)</b></p> <p><b>Denominazione - Sede</b></p> <p>3. È costituita una Società per Azioni denominata "OLIDATA S.p.A."</p> <p>La Società ha sede in Roma (RM).</p>	<p><b>Art. 1)</b></p> <p><b>Denominazione - Sede</b></p> <p>4. È costituita una Società per Azioni denominata "OLIDATA S.p.A."</p> <p>La Società ha sede in Roma (RM).</p>
<p><b>Art. 2)</b></p> <p><b>Oggetto sociale</b></p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione di elaboratori elettronici e suoi componenti, stampanti laser, nastri ed accessori per dette macchine, supporti per la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature similari e complementari e di loro accessori, macchine e attrezzature per l'ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati;</p> <p>b) l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e <i>know how</i> nonché l'acquisizione e concessione di licenza de-gli stessi;</p> <p>c) la prestazione di assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento</p>	<p><b>Art. 2)</b></p> <p><b>Oggetto sociale</b></p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione di elaboratori elettronici e suoi componenti, stampanti laser, nastri ed accessori per dette macchine, supporti per la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature similari e complementari e di loro accessori, macchine e attrezzature per l'ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati;</p> <p>b) l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e <i>know how</i> nonché l'acquisizione e concessione di licenza de-gli stessi;</p> <p>c) la prestazione di assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento</p>

<p>tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;</p> <p>d) la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,</p> <p>e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati.</p> <p>La Società potrà altresì esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ricerca, progettazione ed implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;</li> <li>- la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;</li> </ul>	<p>tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;</p> <p>d) la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,</p> <p>e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati.</p> <p>La Società potrà altresì esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ricerca, progettazione ed implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;</li> <li>- la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;</li> </ul>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione o fornitura di impianti per conto proprio e per terzi per progetti di efficientamento energetico;</li> <li>- lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia software e hardware di supporto;</li> <li>- la fornitura e implementazione di sistemi per la digitalizzazione dei documenti.</li> </ul> <p>La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali definiti all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale riservata;</li> <li>- assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;</li> <li>- prestare fidejussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via professionale e nei confronti del pubblico.</li> </ul> <p>La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione o fornitura di impianti per conto proprio e per terzi per progetti di efficientamento energetico;</li> <li>- lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia software e hardware di supporto;</li> <li>- la fornitura e implementazione di sistemi per la digitalizzazione dei documenti.</li> </ul> <p>La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali definiti all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale riservata;</li> <li>- assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;</li> <li>- prestare fidejussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via professionale e nei confronti del pubblico.</li> </ul> <p>La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.</p>
--	--



<p><b>Art. 3)</b> <b>Durata</b> La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del presente Statuto.</p>	<p><b>Art. 3)</b> <b>Durata</b> La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CAPITALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CAPITALE</b></p>
<p><b>Art. 4)</b> 7. Il capitale sociale è di Euro 13.100.480,00 (tredicimilioni centomilaquattrocentottanta virgola zero zero) ripartito in n. 114.881.632(centoquattordicimilionioctocentottantunomilaseicentotrentadue) azioni senza valore nominale. L'Assemblea straordinaria dell' 11 agosto 2022 ha deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via riservata, mista, a pagamento parte con apporto di beni in natura e parte in denaro in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), entro 90 (novanta) giorni dalla deliberazione, mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in natura per l'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) con conferimento del 51% della società Sferanet Srl e a pagamento per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) dalla società Le Fonti Group Srl Società Benefit con esclusione del</p>	<p><b>Art. 4)</b> 1. Il capitale sociale è di Euro <del>13.100.480,00</del> <b>13.100.480,00</b> (<del>tredicimilioni centomilaquattrocentottanta virgola zero zero</del>)[●] <b>(/●/)</b> ripartito in n. <del>114.881.632(centoquattordicimilionioctocentottantunomilaseicentotrentadue)</del> <b>114.881.632(centoquattordicimilionioctocentottantunomilaseicentotrentadue)</b> <b>[●] (/●/)</b> azioni senza valore nominale. <del>L'Assemblea straordinaria dell' 11 agosto 2022 ha deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via riservata, mista, a pagamento parte con apporto di beni in natura e parte in denaro in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), entro 90 (novanta) giorni dalla deliberazione, mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in natura per l'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) con conferimento del 51% della società Sferanet Srl e a pagamento per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) dalla società Le Fonti Group Srl Società Benefit con esclusione del</del></p>

<p>diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6.</p> <p>8. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p>9. Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro rapporto con la Società, si intendono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci.</p> <p>10. L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.</p> <p>11. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, anche con conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia con-fermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.</p> <p>Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>	<p><del>diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6.</del></p> <p>2. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p><del>3. Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro rapporto con la Società, si intendono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci.</del></p> <p><u>3.</u> L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.</p> <p><u>4.</u> L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, anche con conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia con-fermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.</p> <p><u>5.</u> Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>
--	--

<p><b>Art. 5)</b> <b>Assemblea dei soci</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti</p>	<p><b>Art. 5)</b> <b>Assemblea dei soci</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti</p>
<p><b>Art. 6)</b> <b>Convocazione dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile.</p> <p>Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il</p>	<p><b>Art. 6)</b> <b>Convocazione dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.</p> <p>Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile.</p> <p>Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il</p>

caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.

L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea può svolgersi per audio e videoconferenza a condizione che:

- f) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
- g) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
- h) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
- i) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- j) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.


caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.

L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea può svolgersi per audio e videoconferenza a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
- b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
- c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
- d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.



<p>In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.</p>	<p>In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.</p>
<p><b>Art. 7)</b> <b>Diritto di intervento in Assemblea</b></p> <p>4. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.</p> <p>5. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge.</p> <p>6. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.</p>	<p><b>Art. 7)</b> <b>Diritto di intervento in Assemblea</b></p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.</p> <p>2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge.</p> <p>3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata.</p>
<p><b>Art. 8)</b> <b>Presidenza dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se</p>	<p><b>Art. 8)</b> <b>Presidenza dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se</p>

<p>nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.</p> <p>In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.</p> <p>È in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p> <p>Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.</p>	<p>nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.</p> <p>In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.</p> <p>È in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p> <p>Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile.</p>
<p><b>Art. 9)</b> <b>Competenze dell'Assemblea</b></p> <p>4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.</p>	<p><b>Art. 9)</b> <b>Competenze dell'Assemblea</b></p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.</p>

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page, below the page number.

<p>6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge.</p>	<p>3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge.</p>
<p><b>Art. 10)</b>  <b>Maggioranze per l'Assemblea ordinaria e straordinaria</b>  Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente statuto.</p>	<p><b>Art. 10)</b>  <b>Maggioranze per l'Assemblea ordinaria e straordinaria</b>  Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente statuto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b>  <b>Amministrazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b>  <b>Amministrazione</b></p>
<p><b>Art. 11)</b>  <b>Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>  6. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Amministratori.  Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.  L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.  7. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di</p>	<p><b>Art. 11)</b>  <b>Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>  1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di <del>3 (tre)</del><u>5 (cinque)</u> a un massimo di <del>7 (sette)</del><u>9 (nove)</u> Amministratori.  Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.  L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.  2. <del>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/1998, almeno un</del></p>

indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

8. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a

~~Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").~~

2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto. In particolare, fino a quando le azioni rappresentative del capitale sociale sono quotate presso un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

~~Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.~~

~~In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due~~

deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", con un numero progressivo non superiore a sette. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" e, se

~~mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

~~Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", con un numero progressivo non superiore a sette.~~  
contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno

del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero

**1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti.** In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà ~~assicurare, a pena di decadenza, la presenza~~ **includere candidati** di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano ~~per il primo mandato successivo almeno pari~~ **alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, misura minima richiesta dalla normativa *pro tempore* vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.**

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti ~~per essere qualificati come~~

<p>nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto risulterà eletto, "Amministratore nemmeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", anziché il capolista della "Lista di Minoranza", il primo Indipendente ex art. 147-ter" indicato nella "Lista di Minoranza".</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e</p>	<p><del>"Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"</del> <b>di</b> <b><u>indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente</u></b> e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</p> <p>(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine <b>numerico progressivo</b> indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili</p>
---	---



qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter", indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

(d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; ~~tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto risulterà eletto, "Amministratore nemmeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", anziché il capolista della "Lista di Minoranza", il primo Indipendente ex art. 147-ter" indicato nella "Lista di Minoranza".~~

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di indipendenza, ovvero, in difetto, con il primo candidato non eletto della Lista di Minoranza avente i requisiti di indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno

<p>9. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.</p>	<p>pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>
<p>10. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.</p>	<p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p>
<p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.</p>	<p>Qualora, <b>inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione, <del>ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio</del> conforme alla disciplina <u>pro tempore vigente inerente l'equilibrio</u> tra i generi, <del>quelli verrà escluso il candidato</del> del genere più rappresentato <del>che tenuto conto del loro eletto come ultimo</del> in ordine <del>di elecazione in lista</del> <u>siano stati eletti per ultimi nella progressivo della</u> Lista di <del>maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito</del> <u>Maggioranza</u> e <del>sono sostituiti dai primi candidati tale candidato sarà sostituito dal primo candidato</del> non <del>eletti eletto</del> della stessa lista del genere meno rappresentato, <u>secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare <u>pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</u></u> In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di <del>maggioranza</del> <u>Maggioranza</u> in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, <del>l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione</del> <u>la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea</u> con le</b></p>

	<p>maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, <u>previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.</u></p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari <u>pro tempore</u> vigenti.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di <del>"Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter"</del><u>amministratori indipendenti</u> pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. <del>Gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter",</del> <u>Gli amministratori indipendenti</u>, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>
--	--



~~E'È~~ eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.


4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di ~~"Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter"~~ **amministratori indipendenti** stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.



<p><b>Art. 12)</b>  <b>Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni</b></p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p> <p>8. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;</li> <li>-l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, meri Uffici Amministrativi, stabilimenti industriali, depositi e rappresentanze;</li> <li>- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;</li> <li>-gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</li> <li>- determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo;</li> <li>-stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;</li> <li>- nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i Dirigenti;</li> <li>- assumere o cedere partecipazioni in Italia ed</li> </ul>	<p><b>Art. 12)</b>  <b>Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p> <p>2. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;</li> <li>- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, meri Uffici Amministrativi, stabilimenti industriali, depositi e rappresentanze;</li> <li>- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;</li> <li>- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative, <b><u>ovvero al venir meno di esse</u></b>;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</li> <li>- determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo;</li> <li>- -stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;</li> <li>- nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i Dirigenti;</li> </ul>
--	---



<p>all'estero;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i Dirigenti;</li> <li>-deliberare - salvo quanto previsto nei successivi - sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere;</li> <li>- deliberare in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà;</li> <li>-deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società.</li> </ul> <p>È fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.</p> <p>9. Gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere o cedere partecipazioni in Italia ed all'estero;</li> <li>- deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i Dirigenti;</li> <li>- deliberare - salvo quanto previsto <del>nei successivi</del> <u>in seguito</u> - sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere;</li> <li>- deliberare in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà;</li> <li>- deliberare sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società.</li> </ul> <p>È fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.</p> <p>3. Gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la</p>
--	---

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a simple, stylized mark, and the second is a more complex, cursive signature.

10. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratori.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

11. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

12. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154bis d.lgs 58/98.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratori.


Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

5. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154bis ~~d.lgs del~~ D.Lgs. 58/98.


Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade

<p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.</p> <p>La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p>	<p>dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.</p> <p>La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p>
<p><b>Art. 13)</b> <b>Convocazione del Consiglio</b></p> <p>4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno.</p> <p>5. In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa della Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza,</p>	<p><b>Art. 13)</b> <b>Convocazione del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno.</p> <p>2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa della Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in</p>



<p>con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telex, del quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p>	<p>caso di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telex, del quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p>
<p><b>Art. 14)</b> <b>Deliberazioni del Consiglio</b></p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>5. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli effetti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito</p>	<p><b>Art. 14)</b> <b>Deliberazioni del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).</p> <p>3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli effetti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito</p>

libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.	libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
<p><b>Art. 15)</b>  <b>Segretario - Verbali</b></p> <p>4. Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di fuori dei propri componenti.</p> <p>5. I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario della seduta.</p> <p>6. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente e dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.</p>	<p><b>Art. 15)</b>  <b>Segretario - Verbali</b></p> <p>1. Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di fuori dei propri componenti.</p> <p>2. I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario della seduta.</p> <p>3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente e dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.</p>



<p><b>Art. 16)</b>  <b>Compensi agli Amministratori</b>          Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta:</p> <p>a) il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;</p> <p>b) un compenso che sarà determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo;</p> <p>ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera;</p> <p>c) una indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica in ragione del 30% (trenta per cento) dei compensi spettanti; la decorrenza, ai fini della quantificazione dell'indennità, viene fissata all'inizio del periodo d'imposta di accettazione della o delle cariche. È in facoltà dei soggetti aventi diritto il versare, per ogni esercizio, l'importo accantonato presso un istituto di credito o ente assicurativo per la costituzione di apposito fondo; il fondo ove costituito avrà come beneficiari gli aventi diritto o gli aventi diritto e loro eredi o terzi designati dagli stessi aventi diritto. L'indennità compete indipendentemente dal pagamento e o imputazione dei compensi al conto dei profitti e delle perdite e per la sua quantificazione si farà riferimento ai compensi spettanti a norma</p>	<p><b>Art. 16)</b>  <b>Compensi agli Amministratori</b>          Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il <del>a)</del> rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio <u>e</u> un compenso che sarà determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo; <u>ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera.</u></p> <p><del>ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera;</del></p> <p><del>una indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica in ragione del 30% (trenta per cento) dei compensi spettanti; la decorrenza, ai fini della quantificazione dell'indennità, viene fissata all'inizio del periodo d'imposta di accettazione della o delle cariche. È in facoltà dei soggetti aventi diritto il versare, per ogni esercizio, l'importo accantonato presso un istituto di credito o ente assicurativo per la costituzione di apposito fondo; il fondo ove costituito avrà come beneficiari gli aventi diritto o gli aventi diritto e loro eredi o terzi designati dagli stessi aventi diritto. L'indennità compete indipendentemente dal pagamento e o imputazione dei compensi al conto dei profitti e delle perdite e per la sua quantificazione si farà riferimento ai compensi spettanti a norma dei</del></p>
--	---

<p>dei precedenti commi del presente articolo. L'importo dell'indennità è incrementato, su base composta alla fine di ogni periodo sociale d'imposta, del tasso costituito dall'incremento degli indici ISTAT del costo della vita o indice equivalente. I soggetti aventi diritto al-le indennità di cui al presente cap. c), hanno facoltà di po-ter chiedere delle anticipazioni in misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle indennità stesse accantonate, sino al periodo sociale d'imposta precedente la richiesta.</p>	<p><del>precedenti commi del presente articolo. L'importo dell'indennità è incrementato, su base composta alla fine di ogni periodo sociale d'imposta, del tasso costituito dall'incremento degli indici ISTAT del costo della vita o indice equivalente. I soggetti aventi diritto al-le indennità di cui al presente cap. c), hanno facoltà di po-ter chiedere delle anticipazioni in misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle indennità stesse accantonate, sino al periodo sociale d'imposta precedente la richiesta.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Collegio Sindacale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Collegio Sindacale</b></p>
<p><b>Art. 17)</b> <b>Composizione - Nomina - Attribuzioni</b> Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro</p>	<p><b>Art. 17)</b> <b>Composizione - Nomina - Attribuzioni</b> Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro</p>



<p>carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi</p>	<p>carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. <del>In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</del> <u>pro tempore applicabili.</u></p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
---	--



<p>dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.</p>	<p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono</p>
---	--

Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, nelle prime tre posizioni della prima sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato e nelle prime due posizioni della seconda sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(v) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(vi) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.

Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ~~in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, nelle prime tre posizioni della prima sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato e nelle prime due posizioni della seconda sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato.~~

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ~~previsti dall'art. 144 quinquies del~~

(vii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(viii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco

~~Regolamento Emittenti~~ con questi ultimi previsti dalla normativa vigente;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di


cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e accettazione della candidatura, corredata

dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può



supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e

essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante

<p>qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.</p>	<p>della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile,</p>
--	--

<p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>	<p>L'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.</p> <p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> <b>Controllo Contabile</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> <del><b>Controllo Contabile</b></del> <b><u>Revisione legale dei conti</u></b></p>
<p><b>Art. 18)</b> <b>Nomina ed Attribuzioni</b></p> <p>Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati.</p>	<p><b>Art. 18)</b> <b>Nomina ed Attribuzioni</b></p> <p><del>Il controllo contabile sulla</del> <b><u>La revisione legale dei conti della</u></b> Società è <del>esercitato</del> <b><u>esercitata</u></b> da una <del>Società</del> <b><u>società</u></b> di revisione, nominata e <del>funzionante ai sensi di legge</del>, <b><u>dall'Assemblea</u></b> secondo la disciplina dettata per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p>
<p><b>Art. 19)</b> <b>Potere di rappresentanza e facoltà di firma</b></p> <p>6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la</p>	<p><b>Art. 19)</b> <b>Potere di rappresentanza e facoltà di firma</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la</p>

<p>rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.</p> <p>7. Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile.</p> <p>8. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri.</p> <p>9. L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche rilasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i poteri dei mandati e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.</p>	<p>rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.</p> <p>2. Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile.</p> <p>3. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri.</p> <p>4. L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche rilasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i poteri dei mandati e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.</p>
<p><b>TITOLO V</b></p> <p><b>BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI</b></p>	<p><b>TITOLO V</b></p> <p><b>BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI</b></p>
<p><b>Art. 20)</b></p> <p><b>Esercizio sociale e bilancio</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la</p>	<p><b>Art. 20)</b></p> <p><b>Esercizio sociale e bilancio</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la</p>

distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.	distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.
<p><b>Art. 21)</b>  <b>Riparto degli utili netti</b></p> <p>3. Gli utili netti, già depurati del compenso previsto dall'art. 16, lett. b) e c) del presente Statuto, anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli diversamente.</p> <p>4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società.</p>	<p><b>Art. 21)</b>  <b>Riparto degli utili netti</b></p> <p>1. Gli utili netti, <del>già depurati del compenso previsto dall'art. 16, lett. b) e c) del presente Statuto, anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite</del> <u>risultati dal conto economico</u>, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli diversamente.</p> <p><del>2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p>I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società.</p>
<p><b>TITOLO VI</b>  <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b></p>	<p><b>TITOLO VI</b>  <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b></p>
<p><b>Art. 22)</b>  Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.</p>	<p><b>Art. 22)</b>  Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori</p>
<p><b>TITOLO VII</b>  <b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	<p><b>TITOLO VII</b>  <b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p>
<p><b>Art. 23)</b></p>	<p><b>Art. 23)</b></p>

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a simple, stylized mark, while the second is a more complex, cursive signature.

<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.</p> <p>F.to Riccardo Tassi</p> <p>F.to Elio Casalino Notaio</p>	<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.</p> <p><del>F.to Riccardo Tassi</del></p> <p><del>F.to Elio Casalino Notaio</del></p>
---	---



